

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 ottobre 2024

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio 2024 e proseguito nelle sedute del 23 gennaio, 12 marzo, 16 e 22 ottobre 2024.

Il relatore, senatore BALBONI (*Fdi*), fa preliminarmente presente che, nel richiamare l'esposizione introduttiva effettuata in data 16 gennaio 2024 – nella quale è stata ricostruita la complessa vicenda da cui origina il caso in esame – appare opportuno rammentare che la questione ha ad oggetto la richiesta dell'onorevole Giovanardi di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in relazione all'utilizzo di videoregistrazioni effettuate da un privato nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

In estrema sintesi si ricorda che, nel corso della precedente legislatura, il relatore Pillon avanzò due proposte distinte, che furono entrambe approvate dalla Giunta.

In data 16 novembre 2021, la Giunta deliberò, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la promozione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzazione in giudizio contro l'onorevole Giovanardi delle videoriprese effettuate da un privato

senza preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera competente *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione (*Doc. XVI*, n. 8, XVIII legislatura).

Successivamente, il 19 gennaio 2022, la Giunta approvò, a maggioranza, la proposta volta al riconoscimento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per tutti i capi di imputazione di cui al documento allora in esame (*Doc. IV-ter*, n. 14, XVIII legislatura). Tale proposta fu confermata dall'Assemblea del Senato, in data 16 febbraio 2022.

Il sopracitato *Doc. XVI*, n. 8, inerente alla proposizione del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, non fu quindi mai esaminato dall'Aula, essendo stata la questione – di fatto – « assorbita » dalla successiva delibera sull'insindacabilità.

Come noto, il Tribunale di Modena promuoveva quindi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera di insindacabilità adottata dal Senato; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2023, dichiarava inammissibile il conflitto nella parte inerente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'articolo 341-*bis* del codice penale e annullava invece la stessa delibera nella parte in cui si riferiva agli addebiti di cui agli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale.

Con gli atti attualmente deferiti dalla Presidenza del Senato l'onorevole Giovanardi, richiamando la delibera della Giunta del 16 novembre 2021 (la quale, si ribadisce, non fu esaminata dall'Aula del Senato nella precedente legislatura) e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023, ha chiesto che la questione fosse nuovamente sottoposta all'attenzione della Giunta.

Nella seduta del 23 gennaio 2024, la Giunta ha approvato un'integrazione istruttoria indirizzata all'autorità giudiziaria volta ad accertare l'eventuale avvenuto utilizzo delle videoriprese in questione anche nei confronti dell'onorevole Giovanardi; a seguito dei riscontri forniti dal Tribunale, in data 12 marzo 2024 è stata approvata un'ulteriore integrazione istruttoria con cui è stato chiesto a quest'ultimo che il Senato fosse informato – anche alla luce del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato – della data dell'udienza nella quale si sarebbe assunta la decisione in merito a tale utilizzazione, nonché l'esito della stessa.

Con missiva pervenuta il 17 settembre 2024 il Tribunale di Modena ha inviato al Senato ulteriore documentazione, che è stata trasmessa dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 settembre 2024.

Con l'ordinanza inviata, il Tribunale ha sciolto la riserva in ordine a plurime questioni sollevate dalle parti nell'udienza del 27 marzo 2024; tra queste, per quanto di interesse nel procedimento *de quo*, si annoverano anche le eccezioni – prospettate dalla difesa dell'imputato – inerenti alla declaratoria di inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da un privato.

Precisa l'autorità precedente che si tratta di videoregistrazioni degli incontri avvenuti nelle date del 12, 19 luglio e 18 ottobre 2014 fra l'imputato ed il signor Alessandro Bianchini e da quest'ultimo effettuate all'insaputa dell'allora senatore Giovanardi; in alcuni casi, nel corso di tali incontri, il parlamentare intratteneva conversazioni telefoniche con terzi soggetti, che venivano anch'esse registrate.

Sotto un primo profilo, il Tribunale esclude che la videoregistrazione, nella parte relativa al colloquio fra il parlamentare ed il Bianchini, possa integrare un'indebita intercettazione o acquisizione di corrispondenza. Viene a tale proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che « *deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi* » (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36747 depositata il 24 settembre 2003). A suffragio delle proprie argomentazioni, ha peraltro richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ove rileva che « *Quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza* ». Tale affermazione avrebbe, ad avviso del Tribunale, « *definito la nuova estensione della nozione di comunicazione qui applicabile* », sicché « *un colloquio fra due persone presenti non può quindi rientrare nella nozione di corrispondenza* ».

L'autorità giudiziaria conclude sostenendo che la clandestinità della registrazione non integri la nozione di « intercettazione » e che di conseguenza non siano affette da alcun vizio le videoregistrazioni che avevano ad oggetto le conversazioni del senatore Giovanardi con il Bianchini.

Il secondo profilo esaminato è quello inerente alla questione della videoregistrazione da parte del Bianchini, durante i predetti incontri, anche di conversazioni telefoniche del senatore con terze persone. Richiamandosi ulteriormente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale sostiene che la circostanza che il Bianchini abbia registrato anche le conversazioni telefoniche, cui il senatore Giovanardi lo aveva fatto assistere, non modificherebbe i profili oggettivi e funzionali della questione. In tal caso, nella comunicazione videoregistrata « in via mediata », la riservatezza sarebbe di per sé venuta meno dal momento che « *quanto video-registrato non eccedeva il perimetro cui l'autore della ripresa aveva accesso con il consenso dell'autore della conversazione* ». L'autorità precedente ritiene sostanzialmente che il significato pratico del fatto non sia differente da quello del caso in cui il senatore Giovanardi avesse riferito al Bianchini il contenuto della conversazione; secondo il Tribunale, non era qui in rilievo alcun segreto d'ufficio, ma soltanto un tema di riservatezza cui il medesimo titolare aveva abdicato. Sarebbe poi « *persino di specifico significato, nella prospettiva dell'art. 68 Cost. [...], la considerazione che il soggetto che aveva abdicato alla riservatezza era*

proprio quello cui le garanzie in rilievo afferiscono ». Ad avviso del Tribunale, quindi, « *il soggetto presente alla conversazione, mediante la registrazione, altro non ha fatto che documentare quanto, in ragione del consenso prestato dal titolare della garanzia, era caduto sotto la sua diretta percezione* ».

In virtù di tali argomentazioni il Tribunale di Modena ha quindi rigettato l'eccezione relativa alla dedotta inutilizzabilità delle videoregistrazioni.

La tesi del Tribunale di Modena non può essere accolta, ponendosi *contra constitutionem*.

Come noto, il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che « *per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza* » è necessaria l'autorizzazione da parte della Camera competente.

Nel concetto di « intercettazioni » di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non possono non rientrare le registrazioni e le captazioni effettuate nascostamente o fraudolentemente dai privati, anche alla luce della circostanza che l'inciso « *in qualsiasi forma* » contenuto nella norma citata rende ancora più pregnante la valenza « ampia » e per così dire « omnicomprensiva » della fattispecie di « intercettazione di conversazioni ».

Se infatti in quest'ultima rientrano certamente le intercettazioni in tese « in senso stretto » (ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare) ed i tabulati (non citati espressamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 38 del 2019), sono certamente da ricomprendersi nella nozione anche le intercettazioni « in senso ampio », ossia le registrazioni e le captazioni – specialmente quelle effettuate in maniera occulta – acquisite da privati, se poi utilizzate dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare.

Le intercettazioni « *in qualsiasi forma* » richiamate dalla predetta norma costituzionale non possono essere infatti limitate alla sola fattispecie delle intercettazioni in senso stretto, atteso che tale indebita interpretazione restrittiva non solo contrasta col testo costituzionale (e in particolare con l'inciso « *in qualsiasi forma* »), ma sarebbe foriera di effetti pratici del tutto irragionevoli ed illogici.

Un primo effetto di palese irragionevolezza della predetta tesi interpretativa restrittiva emerge dalla circostanza che la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici del medesimo parlamentare – precisa testualmente che « *non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente (sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall'altro, sussista una differenza "ontologica"* » (vedi punto 2.3 della parte in diritto della citata sentenza).

La Consulta sottolinea inoltre che « *il duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi" ».*

La Corte costituzionale nella stessa pronuncia evidenzia inoltre che la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione « *può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare »*, affermando altresì che « *tale capacità intrusiva assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione ».*

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l'individuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni effettuate nascostamente dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto marcatamente più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti delle sue conversazioni.

A suffragio di tale argomentazione si può osservare che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 (citata sotto altro aspetto dal Tribunale di Modena), anche se con riguardo al profilo del sequestro di corrispondenza, ha avuto modo di affermare che « *[...] se, dunque, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore ».*

In altri termini, se i tabulati telefonici sono qualificabili come « *intercettazioni di conversazioni o comunicazioni »* ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – come precisato a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – a maggior ragione non può non intendersi configurabile come intercettazione di conversazioni, nell'accezione posta dalla norma costituzionale, una videoripresa effettuata nascostamente da un privato che carisca brani di conversazione di un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un'utenza telefonica di un terzo, come ha chiarito più volte la Corte costituzionale, a

maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le registrazioni effettuate nascostamente da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti. Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso per cui l'autorità giudiziaria dovrebbe preventivamente richiedere l'autorizzazione, qualora le intercettazioni fossero disposte nell'ambito delle proprie attività di indagine, mentre potrebbe lecitamente acquisire al processo le registrazioni delle conversazioni private di un parlamentare effettuate nascostamente da qualsiasi cittadino col proprio cellulare, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Come infatti a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la polizia giudiziaria possa registrare nascostamente le conversazioni di un parlamentare e poi impiegare quelle conversazioni in un processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza, a maggior ragione non possono certo essere acquisite – senza autorizzazione – le stesse registrazioni se effettuate nascostamente da un privato.

Si rende opportuno ribadire infatti che se è pur vero che la Corte di Cassazione (richiamata dal Tribunale di Modena) ha escluso che le registrazioni di conversazioni tra presenti siano ricomprese nella nozione di intercettazione, occorre tuttavia rimarcare che, nel caso in esame, la differenza fondamentale rispetto alle fattispecie oggetto della giurisprudenza citata consiste nel fatto che uno dei due interlocutori era un parlamentare in carica: appare evidente come la nozione di « intercettazione » a cui fare riferimento debba in tal caso rinvenirsi non meramente in quella fornita dal codice di procedura penale, ma in quella di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha posto a tutela dei parlamentari una speciale garanzia a tutela dell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo la necessità dell'autorizzazione da parte della Camera competente per sottoporre questi ultimi ad intercettazioni, « *in qualsiasi forma* », di conversazioni o comunicazioni.

Se ciò vale per la videoregistrazione delle conversazioni tra il senatore Giovanardi ed il Bianchini, a maggior ragione la domanda di autorizzazione all'utilizzazione avrebbe dovuto essere richiesta al Senato in relazione alle telefonate del parlamentare captate nel corso degli incontri registrati. Qualora, infatti, tali conversazioni telefoniche fossero state acquisite da parte dell'autorità giudiziaria nella modalità « ordinaria », anche ad esempio mediante intercettazione ambientale, riguardando un senatore in carica avrebbero dovuto senz'altro (previo svolgimento delle varie fasi procedurali previste dal codice di procedura penale e del relativo vaglio dell'autorità procedente, garanzie poste a tutela di ogni cittadino « comune »), essere oggetto di autorizzazione da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

Non si vede per quale motivo, in caso di acquisizione delle medesime conversazioni da parte dell'autorità giudiziaria mediante una video-

registrazione effettuata in maniera occulta da parte di un privato cittadino, tale autorizzazione non si renderebbe invece più necessaria.

Nel caso di specie sussistono dunque sia l'elemento materiale della registrazione, effettuata da privato all'insaputa dell'onorevole Giovanardi, sia la loro acquisizione agli atti del processo, avvenuta *contra constitutionem*.

Avendo il Tribunale di Modena acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il relatore propone l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura pro tempore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 ottobre 2024 e proseguito nella seduta del 22 ottobre 2024.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), nel confermare la proposta conclusiva illustrata nella seduta del 22 ottobre 2024, richiama il precedente della Camera dei deputati del 2 febbraio 1994, relativo all'onorevole Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del Bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché il precedente, sempre della Camera dei deputati, del 5 agosto 1993, inerente all'onorevole Prandini, nella sua veste di Ministro dei Lavori pubblici *pro tempore*. In entrambi i predetti casi l'autorizzazione a procedere fu presentata dall'autorità giudiziaria contestualmente alle richieste di autorizzazione *ad acta*, con la conseguenza che in Assemblea si votò prima l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, e poi l'autorizzazione *ad acta* di cui all'articolo 10 della predetta legge costituzionale. Nel caso del Ministro Sangiuliano l'anomalia va ravvisata nella circostanza che è pervenuta in Senato esclusivamente la richiesta di autorizzazione *ad acta*, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il relatore fa rinvio, per tutte le altre argomentazioni, alla proposta conclusiva illustrata in precedenza, volta al diniego della richiesta di sequestro di corrispondenza dell'autorità giudiziaria.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) per chiedere, in relazione ai precedenti citati dal senatore Paroli, per quali reati si procedeva in quei casi.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) precisa che si trattava di corruzione e concussione.

Anche la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede di approfondire ulteriormente i precedenti indicati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta conclusiva avanzata dal relatore.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), il quale, premettendo di aver sempre manifestato un atteggiamento garantista in materia di immunità, in tal caso evidenzia la specificità del reato per cui si procede, ovvero quello di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in relazione al quale lo stesso Tribunale dei Ministri sottolinea come sia rilevante ed indispensabile l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico; invero l'apprensione dei dati non è semplicemente strumentale alla prova di una condotta criminosa che si concretizza in fatti diversi dalle conversazioni da esaminare, in quanto, in tale circostanza, la corrispondenza sostanzia lo stesso fatto di reato; l'autorità giudiziaria può infatti verificare se esiste il reato soltanto visionando i dati da acquisire. Una seconda circostanza da esaminare riguarda il riferimento, contenuto nella nota del Tribunale dei Ministri, alle « fonti aperte », che è stata criticata in quanto sarebbe un riferimento generico e non sufficiente a fondare la richiesta di sequestro in esame. A tal proposito è necessario evidenziare che il pubblico ministero, quando viene a conoscenza della *notitia criminis*, è tenuto ad agire indipendentemente dalla fonte. Quindi il giudice avrebbe potuto procedere indipendentemente dall'esposto presentato dall'onorevole Bonelli.

Tutto quanto considerato, il senatore Scalfarotto annuncia il proprio voto contrario alla relazione del senatore Paroli, volta a negare l'autorizzazione al sequestro.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relativamente ai due precedenti della Camera dei deputati richiamati dal relatore Paroli, rileva che uno di essi concerne una richiesta di autorizzazione alla carcerazione preventiva, collocandosi quindi in un ambito diverso rispetto a quello inerente al caso in esame. Il secondo precedente è simile per quel che concerne l'oggetto della richiesta, ossia il sequestro di corrispondenza, ma risulta molto risalente nel tempo e soprattutto risulta erroneo ed in contrasto con la chiara disciplina contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 1989. Come aveva sottolineato anche il relatore nella seduta del 22 ottobre 2024, l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 conferma che il compimento delle indagini preliminari è anteriore rispetto alla richiesta di autorizzazione a procedere, atteso che il Tribunale dei Ministri ha due opzioni alternative al termine delle indagini, ossia quella di archiviare o quella di chiedere l'autorizzazione a procedere. L'acquisizione di mezzi di ricerca della prova, di cui all'articolo 10 della legge

costituzionale n. 1 del 1989, necessariamente si colloca in una fase antecedente rispetto all'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 8 della medesima legge, atteso che nel corso delle indagini preliminari è compito del Tribunale dei Ministri espletare tutte le attività volte alla ricerca della prova.

Per quanto riguarda la conclusione a cui è pervenuto il relatore, ossia la sussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado, la stessa non è condivisibile, in quanto nella richiesta del Tribunale dei Ministri si precisa che l'acquisizione di tale documentazione informatica non solo è rilevante, ma risulta altresì indispensabile, specialmente per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 326 del codice penale, ai fini delle indagini oggetto del procedimento penale in questione. Sempre nella richiesta del Tribunale dei Ministri si fa riferimento ad una denuncia-querela presentata dall'onorevole Bonelli, riguardante asserite irregolarità poste in essere dal Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato o di altri enti pubblici in favore di Maria Rosaria Boccia. Nello stesso esposto – prosegue il Tribunale dei Ministri – si fa riferimento alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa portata indebitamente a conoscenza della sopracitata Maria Rosaria Boccia. Anche la memoria depositata dal Ministro Sangiuliano fa riferimento all'esposto di Bonelli e alle argomentazioni in esso contenute. Peraltro è sufficiente fare un'informale verifica sui motori di ricerca della rete *Internet* per ravvisare informazioni dettagliate e specifiche in ordine ai fatti di reato contestati. A fronte di tale *notitia criminis* l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio. Alla luce di tutte le circostanze fin qui evidenziate, la senatrice Rossomando sottolinea che nel caso di specie non è ravvisabile un carattere esplorativo e « a strascico » della richiesta di sequestro presentata dall'autorità giudiziaria, essendo la stessa riferita a circostanze specifiche e puntuali citate nella richiesta, sia pur sinteticamente. È giustificato il diniego nelle situazioni in cui l'autorità giudiziaria depositi richieste di sequestro di corrispondenza a fini meramente esplorativi, ma nel caso di specie tale criticità non è ravvisabile.

Preannuncia pertanto, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario alla proposta del relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel sottolineare che la questione si presenta in modo complesso e che pertanto avrebbe richiesto un approfondimento maggiore, puntualizza alcune circostanze che ritiene utili per orientare la decisione sul caso in esame. In particolare si sofferma sulla circostanza dell'esistenza di due procedimenti distinti, uno per il reato comune ed uno per il reato ministeriale, precisando i fatti di reato previsti dagli articoli 314-*bis* e 326 del codice penale, e riporta altresì le dichiarazioni della difesa del Ministro circa la liceità del suo operato nonché il problema relativo alla violazione della riservatezza.

Infine la senatrice riprende le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta sulle finalità dell'acquisizione istruttoria, concludendo che in ogni caso gli elementi complessivi emersi nel corso dell'esame in

Giunta portano a deporre per la concessione dell'autorizzazione al sequestro e pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto contrario alla relazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) interviene per sottolineare che in tal caso viene in rilievo come questione di principio la difesa dell'intangibilità delle garanzie costituzionali. Rileva come il partito da lui rappresentato abbia sempre difeso tali garanzie a prescindere dalla provenienza politica dell'interessato. L'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dichiara espressamente che i Ministri non possono essere soggetti a sequestro di corrispondenza senza previa autorizzazione della Camera di competenza e tale garanzia non può essere aggirata o scalfita in alcun modo. L'evidenza del *fumus persecutionis* in tal caso traspare dalla richiesta del Tribunale dei Ministri, basata su « fonti aperte » e quindi su notizie generiche in base alle quali si chiede di acquisire la corrispondenza di un Ministro, dando luogo ad un precedente pericoloso che viola il precetto costituzionale indicato. Il senatore ribadisce come in tal caso non si tratti di cercare la prova di un reato, ma il reato stesso, circostanza tanto più grave in quanto la ricerca è compiuta esplorando la corrispondenza di un Ministro della Repubblica. Infine, il carattere pretestuoso della richiesta dell'autorità giudiziaria emerge laddove si noti che la Procura competente in ordine al reato comune, qualora avesse avuto sentore di una *notitia criminis* scaturente dall'esame della corrispondenza del Ministro, avrebbe proceduto direttamente ad informare l'autorità giudiziaria competente – fatto che invece non si è verificato –, fermo restando che rimane il dubbio della liceità dell'azione della magistratura anche per quanto concerne l'acquisizione della corrispondenza del Ministro nel reato comune.

Tutto quanto considerato, il senatore esprime, anche a nome del Gruppo di appartenenza, l'orientamento favorevole alla relazione del senatore Paroli.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'anomalia della procedura, in quanto viene richiesta « copia della copia » forense di una corrispondenza del Ministro che è già stata acquisita dalla magistratura, precisando come non si possa non rilevare che si sarebbero potuti utilizzare altri mezzi di ricerca della prova diversi dall'acquisizione della predetta corrispondenza. Inoltre, attesa la genericità dei fatti di reato, l'istanza istruttoria si presenta come meramente esplorativa e non circostanziata.

Pertanto annuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto a favore sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Paroli, volta al diniego dell'autorizzazione in ordine alla documentazione in titolo.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica il relatore, senatore Paroli, di riferire oralmente in Assemblea, ai sensi del comma 10 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

La seduta termina alle ore 14,15.